



COMUNE DI SORA

Provincia di Frosinone

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento


Ing. Luigi Urbani

**Contratto di servizio
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e dei connessi servizi di igiene urbana**

Indice

Indice.....	2
Indice.....	2
Indice.....	2
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 – Oggetto del contratto	4
Art. 2 – Durata dell'appalto.....	4
Art. 3 – Obiettivi.....	4
Art. 4 – Subappalto	5
Art. 5 – Obbligo di continuità dei servizi	5
Art. 6 – Osservanza delle norme applicabili.....	6
Art. 7 – Responsabilità dell'Appaltatore.....	6
Art. 8 – Obblighi in materia di sicurezza	6
Art. 9 – Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore.....	7
Art. 10 – Domicilio dell'Appaltatore.....	8
Art. 11 – Comunicazioni tra Comune e Appaltatore.....	8
Art. 12 – Informazione sull'andamento dei servizi.....	8
Art. 13 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi.....	8
Art. 14 – Cooperazione.....	9
Art. 15 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani.....	10
Art. 16 – Pesatura dei rifiuti.....	10
Art. 17 – Sede operativa.....	10
Art. 18 – Veicoli	11
Art. 19 – Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	11
Art. 20 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo	12
Art. 21 – Personale.....	14
Art. 22 – Reperibilità del personale.....	15
Art. 23 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali	15
Art. 24 – Corrispettivo contrattuale	15
Art. 25 – Invariabilità del corrispettivo e revisione.....	15
Art. 26 – Vigilanza e controllo.....	16
Art. 27 – Penali.....	16
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	16
Art. 29 – Esecuzione d'ufficio.....	18
Art. 30 – Divieto di cessione del contratto.....	19
Art. 31 – Comunicazione di modificazioni soggettive.....	20
Art. 33 – Controversie.....	20
Art. 34 – Restituzione di beni strumentali.....	20
Art. 35 – Rinvio.....	20
PARTE II – NORME TECNICHE.....	20
Art. 36 – Norme tecniche generali.....	20
Art. 37 – Fornitura di contenitori per lo svolgimento dei servizi.....	20
Art. 38 – Manutenzione e sostituzione dei contenitori e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi.....	21
Art. 39 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche delle zone A e B.....	22
Art. 40 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche della zona C.....	22
Art. 41 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze non domestiche.....	22
Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche delle zone A e B.....	22

Art. 43 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche della zona C.....	23
Art. 44 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze non domestiche.....	23
Art. 45 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche delle zone A e B.....	23
Art. 46 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche della zona C.....	24
Art. 47 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze non domestiche.....	24
Art. 48 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche.....	24
Art. 49 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche delle zone A e B.....	24
Art. 50 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche della zona C.....	24
Art. 51 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze non domestiche	24
Art. 52 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche delle zone A e B.....	25
Art. 53 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche della zona C.....	25
Art. 54 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze non domestiche	25
Art. 55 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi metallici per le utenze non domestiche	25
Art. 56 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature per le utenze domestiche	25
Art. 57 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione.....	26
Art. 58 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci.....	26
Art. 59 – Redazione della carta dei servizi	26
Art. 60 – Gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentro).....	27
PARTE III – Allegati.....	29
Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche suddivise in famiglie per numero civico.....	29
Allegato 2 – Elenco delle utenze non domestiche, categoria ai sensi del D.P.R. 158/1999, superficie e ubicazione.....	29
Allegato 3 – Criteri per l'attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche.....	29
Allegato 4 – Criteri per l'attribuzione dei contenitori alle utenze non domestiche.....	29
Allegato 5 – Caratteristiche tecniche dei contenitori.....	29

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

- a.1. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.2. carta e cartone per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.3. carta per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.4. cartone per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.5. imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.6. vetro per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.7. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.8. scarti vegetali (verde);
- a.9. ingombranti (raccolta domiciliare);
- a.10. cimiteriali;
- a.11. pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori);
- a.12. gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani o ecocentro;
- a.13. fornitura dei contenitori;
- a.14. indagini territoriali finalizzate alla consegna dei predetti contenitori e consegna degli stessi;
- a.15. rimozione dei vecchi contenitori non più funzionali ai nuovi servizi;
- a.16. manutenzione e sostituzione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli e di tutti mezzi per lo svolgimento dei servizi;

b) servizi di igiene urbana:

- b.1. spazzamento e lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico;
- b.2. spazzamento, lavaggio e pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico adibite a mercati, fiere, sagre, manifestazioni;
- b.3. rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico;
- b.4. rimozione di carcasse animali.

2. I servizi devono essere eseguiti in tutto il territorio del Comune di Sora (FR).

3. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestica (famiglie) e non domestica (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, dei servizi, ecc.), sono quantificate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Le quantità ivi espresse devono essere considerate come indicative. L'Appaltatore è tenuto, quindi, a eseguire i servizi, per il corrispettivo contrattuale, per tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio comunale, anche qualora il loro numero reale sia superiore ai valori indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, ciò senza alcuna pretesa, da parte dello stesso, di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in 7 (sette) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. ne ricorrerono i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.

2. I servizi di raccolta di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), devono essere completamente avviati entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. L'Assuntore del servizio e/o l'Appaltatore deve concordare con il Comune (Conferma delle previsioni progettuali) una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro i termini sopra indicati.

3. I servizi di igiene urbana di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), devono essere avviati dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. La carta dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto c.1), deve essere redatta entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
5. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo..
6. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa legittima). Il provvedimento di recesso dal contratto è notificato per iscritto all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
7. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte del soggetto competente per Legge, il contratto può essere sciolto anticipatamente. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione del contratto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e la corresponsione del valore contabile residuo (costo storico dedotti gli ammortamenti) alla stessa data, di veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature che rimangono in proprietà al Comune.

Art. 3 – Obiettivi

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) **ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento;**
 - b) **migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;**
 - c) **ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti;**
 - d) **ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;**
 - e) **raccogliere in modo differenziato almeno il 65% dei rifiuti entro il primo anno di attivazione (quantità massima di rifiuti urbani indifferenziati 35%).**
2. L'operato dell'Appaltatore deve essere finalizzato al conseguimento dei predetti obiettivi.
3. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera e), fosse imputabile all'Appaltatore, per accertata sua responsabilità, lo stesso è tenuto a rifondere al Comune i danni subiti e conseguenti, ivi comprese le eventuali sanzioni che possono essere applicate nei confronti del Comune in forza di specifiche norme.
4. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la formula indicata nella D.G.R. della regione Lazio 07 agosto 2010, n. 375.

Art. 4 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma e indica, alla sottoscrizione del presente contratto, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intenda eventualmente subappaltare e le corrispondenti percentuali calcolate sul corrispettivo contrattuale.
2. Il Comune paga all'Appaltatore il canone per i servizi comprensivo di quelli da questi subappaltati. E' fatto obbligo all'Appaltatore, nel caso di subappalto, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Art. 5 – Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrari abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*" e s. m. e i. E' fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6 – Osservanza delle norme applicabili

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente contratto nonché le norme di legge, decreto, regolamento, che si succederanno, con riferimento all'oggetto e alla natura del contratto;
- b) adempiere gli obblighi che saranno eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento di un'eccessiva onerosità sopravvenuta;
- c) osservare e a far osservare al proprio personale il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani approvato dal Comune nonché le altre norme e ordinanze comunali attinenti i servizi oggetto del contratto;
- d) eseguire gli ordini e a osservare le direttive, attinenti ai servizi, che saranno emanate dal Comune.

Art. 7 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) fornire ogni informazione di carattere tecnico e economico – finanziario sui servizi e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per la quantificazione del prelievo tributario per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore sono allo stesso addebitati;
- b) adempiere gli obblighi verso gli enti previdenziali INAIL e INPS;
- c) adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- d) mantenere per tutta la durata del contratto una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - d.1. verso terzi, che deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del contratto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per ogni singolo sinistro;

- d.2. verso il Comune, che deve prevedere il risarcimento dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza deve prevedere anche i danni, compresi quelli conseguenti a incendio e furto, alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) per ogni sinistro;
- d.3. verso prestatori di lavoro, che deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;
- d.4. per inquinamento, che deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del contratto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00).

L'Appaltatore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 10 % del dato iniziale.

Art. 8 – Obblighi in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.) nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso del contratto. A tal fine, ha l'onere di procurare e fornire al personale tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'Appaltatore e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.
2. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (quali quelle, per esempio, in materia di prevenzione degli infortuni e di codice della strada).
3. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali elementi di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco non esaustivo):
 - a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
 - b) raccolta di rifiuti di natura organica (per esempio, scarti di cucina);
 - c) svolgimento dell'attività su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali e alberate, ecc.);
 - d) presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.);
 - e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
 - f) presenza o utilizzo di materiali chimici (per esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
 - g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
 - h) presenza di materiali a rischio d'incendio (per esempio, carta e plastica);
 - i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e di conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
 - j) presenza di polveri (dovute, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare);

- k) possibile presenza di materiali non previsti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
 - l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
 - m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso gli impianti di destinazione;
 - n) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.
4. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Art. 9 – Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore dichiara che il soggetto (di seguito solo Responsabile), al quale compete la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni al Comune relative all'esecuzione del contratto è il sig. ..., nato a ... (...) il ..., residente a ... (...), in via ..., n. ..., domiciliato, ai fini del presente contratto, presso
2. Il Responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.
3. In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificare la Comune le sue generalità.
3. Il Responsabile dà adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi. Egli controlla che le prestazioni siano esattamente adempiute e adotta ogni provvedimento e azione a ciò necessari.
4. In caso di comprovata inidoneità, il Responsabile deve essere sostituito entro dieci giorni dalla formale e argomentata richiesta scritta del Comune, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni. Sull'accettazione delle controdeduzioni, il Comune si esprime a proprio insindacabile giudizio.

Art. 10 – Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore elegge domicilio speciale, per tutta la durata del contratto, nel territorio del Comune di Sora (FR), in via ..., n. ..., telefono ..., fax, e-mail ...
2. Al domicilio speciale sono recapitate di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto unitamente.

Art. 11 – Comunicazioni tra Comune e Appaltatore

1. Il responsabile del contratto per il Comune è il dirigente del settore ... qualificato come direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione del contratto, devono pervenire al responsabile di cui al comma 1 ai seguenti recapiti, telefono ..., fax, e-mail ...

Art. 12 – Informazione sull'andamento dei servizi

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione del Comune tramite un sistema di rendicontazione informatizzato *on line* (accessibile da remoto con credenziali) che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a) elenco giornaliero dei servizi eseguiti e delle aree interessate;
 - b) dati mensili delle pesature di cui all'art. 16, comma 1, in formato *excel*;
 - c) elenco giornaliero del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento, la mansione, l'impegno orario;
 - d) rendicontazione mensile degli svuotamenti dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici putrescibili quali scarti di cucina. La rendicontazione deve

- indicare almeno i seguenti dati abbinati riferiti a ogni utente: nominativo, categoria domestica o non domestica, codice fiscale o Partita IVA, indirizzo, codice alfanumerico dei contenitori consegnati, codice del *transponder* passivo, data e numero degli svuotamenti;
- e) rendicontazione degli spostamenti dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento meccanizzato secondo le rilevazioni tramite GPS di cui all'art. 18, comma 13. La predetta rendicontazione deve essere prodotta in *file* di formato compatibile con gli applicativi per *personal computer* in uso presso il Comune;
 - f) aggiornamento dell'archivio dei contenitori consegnati di cui all'art. 19, comma 11;
 - g) segnalazione giornaliera di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso del loro svolgimento, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - h) interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, veicoli, mezzi e attrezzature impiegati.

Il sistema di rendicontazione deve contenere ogni altra informazione che possa consentire al Comune un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. Il sistema deve essere attivato entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto.

2. L'Appaltatore presenta al Comune, con cadenza semestrale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta, riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti nei rapporti mensili, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli utenti. L'Appaltatore, nella relazione, è tenuto a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore è, inoltre, disponibile a intervenire nell'incontro semestrale che il Comune si riserva di convocare per verifiche e approfondimenti sull'esecuzione del contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto a eseguire:

- a) monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, organico (frazione umida) conferiti dagli utenti. Dell'esito di tali monitoraggi e controlli, è fornita apposita relazione al Comune corredata dalle indicazioni sul tipo di rifiuto e sui luoghi in cui tali monitoraggi e controlli sono stati eseguiti, nonché da proposte per incrementare la qualità, in termini di purezza, dei predetti rifiuti. Laddove i rifiuti non siano conformi al tipo di contenitore cui sono destinati, l'Appaltatore deve lasciare un avviso all'utente riportante le difformità riscontrate. Il contenuto dell'avviso deve essere previamente approvato dal Comune. I monitoraggi e i controlli in questione devono essere eseguiti almeno in un ciclo di cinque giornate lavorative ogni semestre. Gli stessi sono aggiuntivi rispetto a quelli cui è tenuto il personale dell'Appaltatore all'atto del prelievo o dello svuotamento dei contenitori come previsto nella Parte II del presente contratto;
- b) il rilevamento, con cadenza semestrale, del gradimento del servizio da parte degli utenti (servizio di *customer care*) attraverso questionari distribuiti agli utenti. Deve essere contattato un campione significativo di utenti per ogni anno di vigenza del contratto. Del rilevamento deve essere fornita apposita relazione al Comune entro il decimo giorno successivo alla fine del semestre. La relazione deve anche contenere le azioni proposte per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del servizio, azioni che l'Appaltatore deve realizzare senza poter pretendere integrazioni al corrispettivo contrattuale.

Le relazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere allegate alla relazione semestrale di cui al comma 2.

5. Il sistema informatizzato di rendicontazione *on line* e le relazioni realizzati e presentati dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

Art. 13 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi:

- a) con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità da parte degli utenti;
 - b) non solo nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi ora esistenti, ma anche in quelli che, entro i confini comunali, saranno realizzati successivamente all'avvio del servizio.
2. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a operare per:
- a) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito al servizio;
 - b) salvaguardare l'ambiente.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è eseguito sia per la popolazione insediata all'atto dell'avvio del servizio sia per l'ulteriore che si insedierà nel corso del contratto. Variazioni della popolazione, che si verifichino dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione, fino al 5%, non danno luogo a revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale.

Art. 14 – Cooperazione

1. L'Appaltatore è tenuto a:
- a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi e qualsiasi altra irregolarità quali, a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta differenziata, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
 - b) fornire tutte le informazioni utili per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

Art. 15 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti dall'Appaltatore.
2. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi ricavati.
3. L'Appaltatore, laddove riscontri che il materiale non sia conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che dà istruzioni all'Appaltatore su come procedere nel caso specifico. Nel caso in cui non ottemperi alla predetta prescrizione, è responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.
4. L'Appaltatore è tenuto a:
- a) mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;
 - b) raccogliere e trasportare i rifiuti ai siti di stoccaggio e/o ai siti o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento che, di volta in volta, sono indicati dal Comune;
 - c) consegnare alla Polizia Locale gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione dei servizi.
5. Qualora si individuino siti o impianti di destinazione dei rifiuti a una distanza superiore a 80 km dal centro del Comune di Sora (FR), all'Appaltatore è riconosciuto, per il percorso eccedente gli 80 km, un importo di 0,25 euro/tonnellata/km oltre IVA. La distanza è calcolata dal centro del Comune di Sora (FR) al sito o all'impianto di destinazione.

Art. 16 – Pesatura dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SISTRI, l'Appaltatore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti prima di lasciare il Comune e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione del Comune i seguenti dati con riferimento alla pesatura:
- a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici CER;
 - b) la suddivisione dei pesi per codici CER e per raccolta domiciliare, raccolta stradale o altra modalità;

- c) la suddivisione dei pesi per codici CER e destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero.

Art. 17 – Sede operativa

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto una sede operativa, sita nel territorio comunale, eventualmente articolata in immobili ubicati in più luoghi, costituita da:
 - a) settore uffici;
 - b) servizi per il personale;
 - c) autorimessa per il ricovero dei veicoli;
 - d) officina;
 - e) magazzino per il deposito di attrezzature, di materiale di consumo e di scorte;
 - f) piazzali esterni;
 - g) locale per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori, dei veicoli e delle attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi appaltati.
2. Il settore uffici è munito di telefono fisso e cellulare, fax e casella di posta elettronica. Presso lo stesso, deve essere reperibile, durante l'orario di svolgimento dei servizi, il Responsabile o suo sostituto.
3. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati e conformi alle vigenti disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 18 – Veicoli

1. L'Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.
 2. Entro quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, la totalità dei veicoli deve essere immatricolata (considerato l'anno di prima immatricolazione) almeno dal primo gennaio 2012.
 3. I veicoli devono recare le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e del Comune, così come sarà concordato prima dell'avvio dei servizi con il Comune.
 4. I veicoli devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).
 5. Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione per la copertura della responsabilità civile.
 6. I veicoli devono essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. A tale scopo, i veicoli devono essere dotati, a titolo esemplificativo:
 - a) di lampeggianti, catene antineve o gomme termiche, proiettori fendinebbia e retronebbia, nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi;
 - b) di tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai servizi.
- I predetti dispositivi e strumentazione devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei veicoli e misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas. L'Appaltatore, sin d'ora, accetta tali verifiche.
7. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio sul quale saranno eseguiti i servizi.
 8. L'Appaltatore si impegna:
 - a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
 - b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
 - c) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;

- e.2. appositi cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si potrà introdurre, i segni distintivi del Comune e altre informazioni da questo fornite.
7. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare (siano essi già presenti sul territorio o forniti dall'Appaltatore) dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici putrescibili quali scarti di cucina devono essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti. In fase di predisposizione dei contenitori, e quindi prima della consegna, tali contenitori devono essere inizializzati attraverso l'abbinamento del codice del *transponder* e del codice alfanumerico stampato a caldo sul contenitori stessi. Deve essere realizzato, inoltre, un archivio elettronico recante tale abbinamento. L'archivio elettronico deve essere consegnato all'Amministrazione in formato *excel*.
8. Per il calcolo dei contenitori (a titolo esemplificativo, cassonetti, mastelli, contenitori vari, sacchi, secchielli, pattumiere, biopattumiere, ecobox, paperbox, ecc.) da fornire, l'Appaltatore tiene conto dei criteri indicati negli Allegati 1, 2.
9. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a sue cura e spese, i contenitori attualmente dislocati sul territorio e non più funzionali ai servizi oggetto del presente contratto e a depositarli presso il sito nel territorio comunale che sarà indicato dal Comune. I relativi costi di stoccaggio e smaltimento sono a carico del Comune.
10. Ai fini della consegna agli utenti dei contenitori, l'Appaltatore deve eseguire approfondite indagini territoriali preventive. Le finalità da perseguire con le indagini territoriali sono:
- a) individuazione delle utenze domestiche e non domestiche da servire;
 - b) dimensionamento delle volumetrie dei contenitori da consegnare alle singole utenze sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna;
 - c) indagare la presenza di aree private idonee al posizionamento dei contenitori;
 - d) individuazione dei referenti delle utenze domestiche e non domestiche per la successiva consegna dei contenitori.
- L'Appaltatore deve valutare le istanze degli utenti circa il dimensionamento volumetrico delle dotazioni di contenitori, previa concertazione con il Comune. In esito alle indagini territoriali, devono essere compilate le "schede di consegna" recanti i recapiti dei destinatari e la tipologia di contenitori da consegnare nonché l'indicazione dei luoghi dove collocare contenitori. I contenuti del modello di "scheda di consegna" devono essere concordati con il Comune prima dell'avvio delle indagini territoriali. Le schede di consegna devono essere compilate dall'Appaltatore e sottoscritte dall'utente destinatario e dall'addetto alla consegna. Nelle schede di consegna, devono essere riportati anche i codici alfanumerici dei contenitori, che devono venire associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) degli utenti destinatari. Non sono ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche. I dati delle schede devono essere dall'Appaltatore inseriti in un archivio elettronico che indichi almeno i seguenti dati abbinati riferiti a ogni utente: nominativo, categoria domestica o non domestica, codice fiscale o Partita IVA, indirizzo, quantità e tipologia dei contenitori consegnati, codice alfanumerico dei contenitori consegnati (tutti), codice del *transponder* passivo (ove presente). Il predetto archivio deve essere consegnato al Comune e tenuto costantemente aggiornato dall'Appaltatore con le successive movimentazioni di contenitori per tutta la durata del contratto.
11. Prima delle indagini territoriali e delle consegne e nel corso delle stesse, l'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (proprietari degli immobili, amministratori di condominio, referenti da questi delegati, associazioni delle utenze non domestiche, associazioni civili, ecc.). Destinatari degli incontri di concertazione sono almeno: amministratori comunali, amministratori di condominio, associazioni di categoria (delle utenze non domestiche), associazioni civili.
12. L'Appaltatore deve eseguire la consegna di tutti i contenitori (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia) al domicilio degli utenti per i quali è prevista la raccolta domiciliare. L'Appaltatore è altresì tenuto a distribuire sul territorio i contenitori per la raccolta stradale o di prossimità (ove previste).
13. La consegna e la distribuzione dei predetti contenitori deve avvenire entro i tempi di attivazione dei servizi indicati all'art. 2, comma 2. L'Appaltatore fornisce ogni settimana al Comune la rendicontazione in formato *excel* delle consegne eseguite in ciascun giorno.

- d) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
9. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.
10. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei veicoli. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.
11. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.
12. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
13. I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento meccanizzato devono essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS.

Art. 19 – Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. L'Appaltatore deve fornire i contenitori necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.
2. I contenitori devono essere forniti dall'Appaltatore in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche.
3. I sacchi devono essere forniti annualmente in quantità tale da soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche e con riferimento a tutte le frazioni merceologiche per le quali è previsto il loro utilizzo nella parte II del presente contratto.
4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei contenitori. Nel caso di comprovata inidoneità delle stesse, ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:
- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzato;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
6. I contenitori devono inoltre:
- a) essere realizzati con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento;
 - b) essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, con superfici interne lisce e con spigoli arrotondati;
 - d) recare un codice identificativo alfanumerico stampato a caldo sui medesimi a eccezione dei sacchi sui quali il predetto codice alfanumerico deve essere serigrafato;
 - e) essere dotati di:
 - e.1. idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli;

14. L'Appaltatore, coordinandosi con il Comune, nella fase di avvio del servizio di raccolta domiciliare, deve rimodulare lo stesso, per le utenze per le quali sarà riconosciuta l'effettiva necessità, sostituendo le volumetrie e cambiando le frequenze.
15. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Su espressa dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale, l'Appaltatore può essere autorizzato all'accesso all'immobile stesso per il prelievo diretto dei rifiuti dal medesimo. Tale prestazione non costituisce oggetto del presente contratto.
16. In ogni caso, il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private, nonché alla viabilità in genere. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, con particolare riferimento a attività alimentari e farmacie.
17. L'utente, quale produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli è imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti saranno stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo sul suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.
18. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Comune, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi potranno essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune stesso, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati con dotazione a cura e spese dell'Appaltatore di sistemi di chiusura dei contenitori.
19. L'Appaltatore deve curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori per lo svolgimento dei servizi (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia). Ove i predetti contenitori siano deteriorati e non più funzionali al servizio, l'Appaltatore, a sue spese, li deve sostituire con contenitori aventi caratteristiche simili.
20. I criteri generali di attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sono indicati rispettivamente negli Allegati 3 e 4.
21. Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono indicate nell'Allegato 5.
22. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori (cassonetti, sacchi, mastelli, ecc.) forniti dall'Appaltatore resteranno di proprietà del Comune, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese di risarcimenti, indennizzi e maggiori compensi di qualunque natura.
23. Deve essere realizzata, a cura e spese dell'Appaltatore, una cartografia informatica per il rilievo dei punti di raccolta e dei contenitori presenti sul territorio oggetto del contratto che deve essere consegnata al Comune entro il primo anno di gestione del servizio.

Art. 20 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.
2. Non costituiranno giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.

3. Non costituiranno giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore, opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 21 – Personale

1. L'Appaltatore è tenuto:

- a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
- b) a applicare al personale tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore dell'igiene ambientale in cui rientrano i servizi del presente contratto, anche se l'Appaltatore non abbia aderito alle associazioni di categoria stipulanti o sia receduto da esse o se il personale non abbia aderito alle associazioni sindacali stipulanti o sia receduto da esse;
- c) a osservare e a far osservare al personale le norme, comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del contratto;
- d) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per la regolare esecuzione dei servizi e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte;
- e) garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a attivarsi tempestivamente per l'impiego del personale necessario senza alcun onere aggiuntivo per il Comune;
- f) dotare il proprio personale di apposita divisa recante il logo e la dicitura permanenti di riconoscimento concordati con il Comune.

Art. 22 – Reperibilità del personale

1. Per far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedano un intervento d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattro ore al giorno, compresi i giorni festivi.
2. Entro un massimo di due ore dalla chiamata del Comune, l'Appaltatore deve mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, devono essere eseguite, che interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari per le esigenze di cui al comma 1.
3. L'Appaltatore deve fornire al Comune un recapito telefonico fisso o mobile, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni del recapito stesso.

Art. 23 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 24 – Corrispettivo contrattuale

1. Per l'esecuzione dei servizi, il Comune corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo annuale di euro ... oltre IVA.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature, dei contenitori, dei veicoli e di tutti i mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio.

3. Il canone è erogato in rate mensili posticipate entro il trentesimo giorno successivo al termine del mese di riferimento dietro presentazione di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore ... I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 12 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.
5. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Il Comune non paga quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultino non eseguiti.
7. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani o di tributo sui rifiuti e sui servizi.
8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 25 – Invariabilità del corrispettivo e revisione

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resta fisso e invariabile.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Comune, sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo è operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati ("indice FOI") pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Art. 26 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.
2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo a organismi esterni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dello stesso.
3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi elencati all'art. 1 nei termini indicati all'art. 2, sarà applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per

mille) del corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato.

2. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e è soggetto alle penali appresso indicate:

inadempimento	penale
mancato raggiungimento, per fatto imputabile all'Appaltatore, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 3	5,00 euro/abitante residente
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento	da euro 10.000,00 a 50.000,00 per ogni contestazione
contaminazione o miscelazione di rifiuti	da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni contestazione
contaminazione del suolo o versamento e abbandono di rifiuti	da euro 1.000,00 a euro 50.000,00 per ogni contestazione
mancato svolgimento delle indagini territoriali di cui all'art. 19	euro 500.000,00
mancata consegna al Comune delle schede di consegna di cui all'art. 19	euro 500 per ogni scheda
irregolarità nella compilazione delle schede di consegna di cui all'art. 19	euro 50,00 per irregolarità
mancata consegna la Comune dell'archivio <i>excel</i> delle schede di consegna di cui all'art. 19	euro 50.000,00
difformità delle caratteristiche qualitative dei contenitori dalle richieste contrattuali	euro 500,00 per contenitore per ogni contestazione
utilizzo di un numero di contenitori insufficiente al corretto e regolare svolgimento dei servizi	euro 500,00 per ogni contestazione
mancata consegna di contenitori	euro 500,00 per ogni contestazione
utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento del servizio	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento o trattamento o recupero o riciclaggio	euro 2.000,00 per ogni contestazione
omessa raccolta di rifiuti	da euro 500,00 a euro 2.000,00 per ogni contestazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	euro 1.000,00 per ogni contestazione
mancato svuotamento o prelievo di contenitori nei termini previsti	euro 200,00 per contenitore per giorno di ritardo
mancato lavaggio o disinfezione di cassonetti entro i termini previsti	euro 100,00 per contenitore per giorno di ritardo
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 per persona per giorno
inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli	da euro 500,00 a euro 5.000,00 per contestazione
mancata manutenzione dei contenitori o sostituzione di quelli danneggiati	euro 200,00 per contenitore per giorno
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato	euro 200,00 per ogni contestazione
svolgimento del servizio con personale in numero inferiore a quello richiesto per il corretto svolgimento del servizio	euro 500,00 per ogni unità di personale in meno accertata
mancata rimozione entro le 24 ore dalla segnalazione di scarichi abusivi	euro 5.000,00 per ogni contestazione

irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del personale	da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata presentazione al Comune delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 12	da euro 500,00 a un massimo euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancato svolgimento dei monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, organico (frazione umida) conferiti dagli utenti previsti dall'art. 12, comma 3, lettera a) e delle obbligazioni ivi indicate	euro 10.000,00 per ogni contestazione
mancato rilevamento, con cadenza semestrale, del gradimento del servizio da parte degli utenti (servizio di <i>customer care</i>) attraverso questionari distribuiti agli utenti ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b)	euro 10.000,00 per ogni contestazione
mancata redazione della carta dei servizi	euro 50.000,00

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con raccomandata e via fax all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine massimo di quindici giorni dall'avvenimento e ove possibile contestualmente a esso.

3. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere ogni sua responsabilità.

4. E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 28.

5. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

6. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Anche con l'applicazione delle penali, l'Appaltatore è obbligato a porre rimedio all'inadempimento entro il termine fissato dal Comune all'atto della contestazione.

8. La mancata applicazione delle penali non significa accettazione del Comune dell'inadempimento.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio dello stesso Comune, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 2 del presente contratto;
- b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
- e) ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili o riciclabili) agli impianti di smaltimento finale;
- f) applicazione di oltre cinque penalità di cui all'art. 27, comma 2, nel periodo di un anno;

- g) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 27, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
 - h) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
 - i) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
 - j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
 - k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
 - l) cessione totale o parziale del contratto;
 - m) subappalto in violazione di quanto disposto dall'art. 5;
 - n) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 31;
 - o) mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all'art. 31;
 - p) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
 - q) aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. e i.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiarerà all'Appaltatore che intenda avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
- a) l'Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
 - b) l'Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.
- Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, le obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz'altro risolto.
6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
- a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
 - b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
 - c) può avvalersi dell'organizzazione dell'Appaltatore per la continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 27.

Art. 29 – Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso di mancata ottemperanza dell'Appaltatore ai propri obblighi, il Comune procede:
- a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
 - b) a ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;

- c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
 - d) a escutere la garanzia definitiva.
2. Sono fate salve le azioni legali esperibili dal Comune per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Art. 30 – Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 31 – Comunicazione di modificazioni soggettive

1. Qualora l'Appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all'art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., lo stesso è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., può autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del contratto.
2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 1 è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 33 – Controversie

1. Le controversie tra Comune e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 34 – Restituzione di beni strumentali

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di sua risoluzione, tutti i beni strumentali concessi in uso dal Comune all'Appaltatore devono essere restituiti gratuitamente, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

Art. 35 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

PARTE II – NORME TECNICHE

Art. 36 – Norme tecniche generali

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è predisposto dall'Appaltatore, concordandolo con il Comune di Sora.
2. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (per esempio, 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (a eccezione di quelle con frequenze settimanali o superiori) possono essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo.
3. I servizi devono essere svolti in modo da garantire efficienza funzionale e efficacia igienica nonché la piena soddisfazione dell'utenza.
4. I servizi devono essere prestati sull'intero territorio del Comune di Sora. Ai fini dell'organizzazione dei servizi, ogni Comuni è suddiviso in tre zone (A, B e C) secondo quanto indicato nell'Allegato 1.

Art. 37 – Fornitura di contenitori per lo svolgimento dei servizi

1. L'Appaltatore deve fornire tutti i contenitori necessari all'espletamento di tutti i servizi di raccolta previsti nel presente documento, in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio oggetto dell'appalto.
2. Le diverse tipologie di contenitori per la raccolta domiciliare (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati, e così via) devono essere fornite in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani da parte di ogni utenza. Per ogni anno di vigenza del contratto, i sacchi devono essere forniti in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento delle singole utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della produttività potenziale di rifiuti connessa alla categoria alla quale le singole utenze appartengono.
3. In caso di accidentale danneggiamento dei contenitori esposti dagli utenti, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla loro tempestiva sostituzione senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Sora.
4. Tutti i cassonetti e i mastelli devono essere dotati di adesivo o di serigrafia riportanti le denominazioni e i loghi dell'Appaltatore e del Comune di Sora nonché la denominazione del materiale cui sono dedicati e l'elenco delle tipologie di rifiuto conferibili.
5. Tutti i contenitori (diversi dai sacchi) sia per la raccolta domiciliare sia per la raccolta stradale, a cura e spese dell'Appaltatore, devono essere muniti di strisce catarifrangenti Classe 1 a norma di legge (D.M. 31 marzo 1995 e s. m. ed i. e D.M. 11 luglio 2000), con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso.
6. Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:
 - a) a ogni utenza domestica e non domestica, singola o plurima o condominiale, devono essere consegnati contenitori in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani;
 - b) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze domestiche sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni famiglia e dal numero di famiglie presenti per ogni stabile;
 - c) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze non domestiche sono determinate in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza indicati nel D.P.R. 158/1999 espressi in Kg/m²/anno (kd massimi, area Nord) e dalla superficie dell'utenza stessa soggetta alla TARES;
 - d) i criteri indicativi per l'assegnazione delle diverse tipologie di contenitori per i servizi di raccolta domiciliare sono riportati negli Allegati 3 e 4;
 - e) i contenitori devono essere collocati in spazi privati. Laddove, a causa di situazioni particolari, non fossero disponibili spazi privati, si provvede a adottare soluzioni alternative come il posizionamento di contenitori dotati di serratura e codice di identificazione dell'utente su suolo pubblico (previa concertazione con il Comune di Sora) o la frammentazione delle volumetrie assegnate;
 - f) i contenitori sono esposti a cura dell'utente fronte strada, o dove concordato con il Comune di Sora e la Polizia Municipale, secondo il calendario di raccolta. L'Appaltatore provvede a svuotare i cassonetti e i mastelli e a raccogliere i sacchi dopo averne verificato il contenuto. L'Appaltatore è tenuto a ricollocare con cura e riguardo i cassonetti e i mastelli nel punto in cui li ha prelevati.
7. I sacchi devono essere consegnati agli utenti a cura e spese dell'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto, con cadenza semestrale o annuale (da concordarsi con il Comune di Sora).
8. La distribuzione del materiale può essere effettuata durante lo svolgimento dei servizi secondo modalità che saranno concordate con il Comune di Sora.
9. In caso di aumento dell'utenza a seguito di costruzione di nuovi insediamenti residenziali, produttivi o commerciali, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a posizionare e a inserire nel servizio di raccolta ulteriori contenitori senza alcun aggravio di costi per il Comune di Sora, fino a un aumento massimo del 10% del numero totale dei contenitori originariamente previsti. Medesima obbligazione sussiste in caso di aumento della popolazione residente che determini un aumento delle utenze non superiore al 10%. Resta inteso che la

Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, un riposizionamento sul territorio dei contenitori, a prescindere dal 10% sopra indicato.

Art. 38 – Manutenzione e sostituzione dei contenitori e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi

1. Il servizio deve essere prestato per le utenze domestiche e non domestiche.
2. Il Comune di Sora ha la facoltà di verificare annualmente lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei contenitori e delle attrezzature (quali per esempio, cassonetti, cassoni, mastelli, *container*, presse e così via) impiegati per l'esecuzione del contratto. In caso di comprovata inidoneità dei mezzi e delle attrezzature, il Comune di Sora ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla verifica, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti maggiori, l'integrale sostituzione. In questo caso, i mezzi e le attrezzature devono possedere caratteristiche analoghe a quelle da sostituire.
3. Qualora, durante l'esecuzione del contratto, i contenitori fossero danneggiati per qualsiasi causa anche a seguito di atti vandalici, l'Appaltatore ha l'onere, compreso nel corrispettivo contrattuale, di aggiustarli o sostituirli entro 48 ore dalla segnalazione, in maniera da non consentire interruzioni nei conferimenti.
4. La manutenzione e la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature, sia di quelli attualmente esistenti sia di quelli nuovi, sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 39 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche delle zone A e B

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche delle zone A e B.
2. Il rifiuto è conferito in mastelli da 50 litri ed in contenitori carrellati da 120, 240, 360 e 660 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di svuotamento è di 1 volta/settimana.

Art. 40 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche della zona C

1. Il servizio consiste nella raccolta di prossimità e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche della zona C.
2. Il rifiuto è conferito in contenitori carrellati da 1.100 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di svuotamento è di 1 volta/settimana.

Art. 41 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze non domestiche.

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze non domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in mastelli da 50 litri ed in contenitori carrellati da 120, 240, 360 e 660 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di svuotamento è di 1 volta/settimana.

Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche delle zone A e B

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili quali scarti di cucina (organico) presso le utenze domestiche delle zone A e B.
2. A ogni famiglia devono essere consegnati:

- a) una biopattumiera in polietilene da 7 litri a uso esclusivamente domestico, dotata di fori per consentire l'aereazione, garantendo un abbattimento degli odori e una parziale evaporazione dell'acqua contenuta nel rifiuto;
 - b) sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
3. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto e posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dall'Appaltatore: mastelli da 25 litri dotati di chiusura antirandagismo, cassonetti carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri.
4. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.
5. La frequenza di svuotamento è di 3 volte/settimana.

Art. 43 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche della zona C

1. Il servizio consiste nella raccolta di prossimità e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili quali scarti di cucina (organico) presso le utenze domestiche della zona C.
2. A ogni famiglia devono essere consegnati:
- a) una biopattumiera in polietilene da 7 litri a uso esclusivamente domestico, dotata di fori per consentire l'aereazione, garantendo un abbattimento degli odori e una parziale evaporazione dell'acqua contenuta nel rifiuto;
 - b) sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
3. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto e posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dall'Appaltatore: cassonetti carrellati da 240 litri.
4. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.
5. La frequenza di svuotamento è di 3 volte/settimana.

Art. 44 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili quali scarti di cucina (organico) presso le utenze non domestiche.
2. A tutte le utenze non domestiche interessate dalla raccolta devono essere consegnati sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 di volume adeguato alle necessità di conferimento.
3. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dall'Appaltatore: mastelli da 25 litri dotati di chiusura antirandagismo, cassonetti carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri..
4. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.
5. La frequenza di svuotamento è di 3 volte/settimana.

Art. 45 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche delle zone A e B

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche delle zone A e B.
2. Il rifiuto è conferito in buste di cartai ed in cassonetti carrellati da 120, 240 e 360 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è settimanale.

Art. 46 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche della zona C

1. Il servizio consiste nella raccolta di prossimità e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche della zona C.
2. Il rifiuto è conferito in cassonetti carrellati da 360 litri forniti dall'Appaltatore, posizionati su suolo pubblico e riferiti a specifiche utenze domestiche.
3. La frequenza di prelievo è settimanale.

Art. 47 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze non domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in buste di carta ed in cassonetti carrellati da 120, 240, 360 e 660 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza del prelievo è settimanale.

Art. 48 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche.
2. Il cartone è conferito e raccolto in pacchi adeguatamente piegato e collocato dall'utente per il prelievo all'esterno della propria sede.
3. La frequenza del prelievo è di 3 volte/settimana.

Art. 49 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche delle zone A e B

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche delle zone A e B.
2. Il rifiuto è conferito in sacchi dedicati di plastica a perdere della capacità di 110 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza del prelievo è settimanale.

Art. 50 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche della zona C

1. Il servizio consiste nella raccolta di prossimità dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche della zona C.
2. Il rifiuto è conferito in cassonetti carrellati da 1.100 litri forniti dall'Appaltatore, posizionati su suolo pubblico e riferiti a specifiche utenze domestiche.
3. La frequenza del prelievo è settimanale.

Art. 51 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze non domestiche.

2. Il rifiuto è conferito in sacchi dedicati di plastica a perdere della capacità di 110 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza del prelievo è settimanale.

Art. 52 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche delle zone A e B

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e da imballaggi metallici per le utenze domestiche delle zone A e B.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite, ovvero mastelli da 35 litri e cassonetti carrellati da 120 e 240 litri, forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è settimanale.

Art. 53 – Raccolta di prossimità e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche della zona C

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e da imballaggi metallici per le utenze domestiche della zona C.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite, ovvero cassonetti carrellati da 360 litri forniti dall'Appaltatore e riferiti a utenze specifiche.
3. La frequenza di prelievo è quindicinale.

Art. 54 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze non domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite, ovvero mastelli da 35 litri e cassonetti carrellati da 120 e 240 litri, forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è settimanale.

Art. 55 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi metallici per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze non domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite, ovvero cassonetti carrellati da 240 litri, forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è mensile.

Art. 56 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature per le utenze domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature per le utenze domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite, ovvero cassonetti carrellati da 360 litri, forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è settimanale.

Art. 57 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti urbani ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. In generale, sono considerati ingombranti, ai fini del presente documento, tutti quei rifiuti che per dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori assegnati agli utenti. E' compresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE domestici, degli oli vegetali e minerali, delle batterie per auto, degli pneumatici.
2. Il servizio deve consistere in prelievi a domicilio prenotati tramite servizio informativo telefonico.
3. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le altre apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE dovranno essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari attenzioni nella fase di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non provocare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente.
4. L'adeguamento del servizio a eventuali nuove disposizioni normative emanate in merito durante il periodo di vigenza contrattuale, non deve comportare per il Comune di Sora alcun onere aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento di un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta.
5. L'organizzazione del servizio deve essere tale da soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di prenotazione da parte delle utenze.
6. Deve essere garantita la presenza di almeno un operatore più un mezzo idoneo.
7. Le richieste devono essere evase entro una settimana.

Art. 58 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci

1. Il servizio consiste nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e farmaci.
2. L'Appaltatore deve provvedere al collocamento sul territorio e allo svuotamento dei contenitori di pile e farmaci. I contenitori devono essere collocati in congruo numero in prossimità dei rivenditori dei predetti materiali.
3. La frequenza di raccolta è di almeno 1 volta/mese. I contenitori dovranno essere comunque svuotati ogniqualvolta si renderà necessario.

Art. 59 – Redazione della carta dei servizi

1. L'Appaltatore deve predisporre la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune di Sora, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.
2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.
3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente documento e dalla normativa vigente; deve adempiere, quindi, anche a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.
5. Essa deve comprendere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
 - a) validità e diffusione della carta;
 - b) profilo aziendale;
 - c) principi fondamentali;
 - d) standard di qualità del servizio;
 - e) raccolta dei rifiuti indifferenziati;

- f) raccolta dei rifiuti differenziati;
- g) comportamento del personale;
- h) tutela dell'utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio;
- i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

6. Per quanto attiene alla veste editoriale, il documento deve avere dimensioni 17 x 24 cm (o formato simile, da concordarsi con l'Amministrazione), essere autocopertinato e prodotto in numero idoneo a raggiungere tutte le utenze servite, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo dovrà essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

7. L'Appaltatore deve predisporre la stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi, da consegnare all'Amministrazione comunale che provvederà in autonomia alla distribuzione. Deve altresì produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico universale pdf, con una versione idonea alla stampa per eventuali ristampe (a carico dell'Amministrazione) e una destinata alla diffusione via Internet sul sito web del Comune di Sora, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.

Art. 60 – Gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentro)

1. Il servizio consiste nella gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani sito nel territorio del Comune di Sora.
2. La gestione dell'ecocentro comprende custodia, accoglienza del pubblico, aiuto al pubblico nelle operazioni di conferimento. L'Appaltatore si serve dei container scarrabili, dei container/pressa, dei contenitori comuni e speciali messi a disposizione dell'Appaltatore stesso.
3. L'Appaltatore dovrà ipotizzare un calendario di apertura settimanale. Gli orari e il calendario di apertura dovranno essere condivisi e avallati dal Comune di Sora. Al provvedimento deve essere data adeguata pubblicità oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
4. Le spese per la fornitura di luce, acqua e gas saranno a carico dell'Appaltatore.
5. Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento, trattamento, riciclaggio, recupero.
6. L'ecocentro dovrà accogliere i rifiuti provenienti da utenze domestiche per tutte le tipologie riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.
7. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati (tra quelli indicati nel DM citato) che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
8. L'Appaltatore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.
9. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità degli ecocentri da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - d) salvaguardare l'ambiente;
 - e) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s. m. e i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - f) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e s. m. e i.;

- g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti negli ecocentri;
 - h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell' ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
10. L'Appaltatore è tenuto a registrare il soggetto conferente, in occasione del conferimento:
- a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.
11. Per ogni conferimento deve essere indicato anche il tipo di materiale conferito e il relativo peso.
12. I dati registrati dall'Appaltatore in un archivio elettronico andranno mensilmente trasferiti al Comune di Sora.
13. L'Appaltatore è tenuto a:
- a) segnalare tempestivamente al Comune di Sora eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro;
 - c) trasmettere al Comune di Sora una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.
- La relazione è trasmessa al Comune di Sora entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- d) trasmettere al Comune di Sora i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - e) fornire al Comune di Sora tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
 - f) rendere possibile al Comune di Sora l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e s. m. e i.
14. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
15. L'Amministrazione aggiudicatrice non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.
16. Non competono all'Appaltatore tutte le opere strutturali e impiantistiche mancanti. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi al regolamento di gestione dell'ecocentro che verrà emanato al Comune di Sora.

PARTE III – Allegati

...

Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche suddivise in famiglie per numero civico

Allegato 2 – Elenco delle utenze non domestiche, categoria ai sensi del D.P.R. 158/1999, superficie e ubicazione

Allegato 3 – Criteri per l'attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche

Allegato 4 – Criteri per l'attribuzione dei contenitori alle utenze non domestiche

Allegato 5 – Caratteristiche tecniche dei contenitori